



## ***Segretariato Generale della Giustizia amministrativa***

### ***IL SEGRETARIO GENERALE***

-----

**VISTO** l'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 8, lett. c), che demanda alle singole amministrazioni la determinazione dell'ammontare del costo materiale di riproduzione dei documenti oggetto di richiesta di accesso;

**VISTO**, altresì, l'articolo 253 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che attribuisce al Segretario generale della Giustizia amministrativa la competenza a fissare il costo materiale di riproduzione per il rilascio di copie in casi particolari;

**VISTO** l'articolo 11, comma 7, del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa del 6 febbraio 2012, che regola le modalità di riscossione dei diritti connessi al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 20, comma 5, del D.P.C.S. 6 febbraio 2004 e successive modificazioni, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, che demanda al Segretario generale della Giustizia amministrativa la determinazione del costo materiale di riproduzione dei documenti amministrativi;

**VISTA** la circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa 29 gennaio 2004, n. 56, come richiamata da ultimo nella circolare 10 dicembre 2013 n. 15 - Tabella 5, che fissa il costo di riproduzione dei documenti amministrativi;

**TENUTO** conto dei principi espressi dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, in sede di coordinamento amministrativo, ed, in particolare, della finalità di garantire la tendenziale uniformità del costo materiale di riproduzione determinato dalle singole pubbliche amministrazioni, contemperando l'esigenza di assicurare parità di trattamento degli utenti della pubblica amministrazione con quella di evitare che il costo sopportato non costituisca un deterrente all'esercizio del diritto di accesso;

**RITENUTO**, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni citate, che occorre provvedere alla rideterminazione degli importi della predetta Tabella 5;

**RAVVISATA**, inoltre, la necessità di definire le modalità di pagamento dei costi di spedizione;

## **DECRETA**

### **Art.1**

#### **Costi di riproduzione**

1. La tabella relativa al costo materiale di riproduzione dei documenti, di cui all'allegato 5 della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 15/2013, è soppressa.
2. L'estrazione di copie di atti è sottoposta al rimborso nella misura di € 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata del supporto cartaceo.

### **Art. 2**

#### **Modalità di pagamento e di spedizione**

1. Le somme dovute a titolo di rimborso del costo materiale di riproduzione sono corrisposte mediante la presentazione di marche da bollo, da annullarsi a cura dell'Ufficio ricevente.
2. Qualora le copie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante la presentazione delle relative marche.
3. Se l'interessato chiede di ricevere le copie dei documenti tramite servizio postale, queste sono trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la spedizione, previamente calcolato dall'amministrazione, da corrispondersi mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a: Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio, ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione della causale "rimborso accesso L. 241/90"
4. Per il solo rilascio nei casi particolari di cui all'art. 253 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il richiedente può optare per la spedizione a mezzo posta ordinaria, inviando un controvalore in francobolli, previamente calcolato dall'amministrazione.
5. La quietanza o la ricevuta di versamento, ovvero i francobolli, devono essere inviati all'ufficio competente al rilascio.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto.  
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso pari a € 0,20 a pagina, da corrispondersi con le modalità di cui al comma 1.

Roma, 21 MAR. 2014

Il Segretario Generale  
